



URGENTE

- Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne
- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
Al Presidente ANCI Puglia
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
- dei MMG/PLS
 - delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
 - delle strutture private accreditate
- Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

- Al Responsabile regionale Flussi Covid-19
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Circolari prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 e prot. AOO/005/0007333 del 15.11.2021 – Istruzioni operative – Precisazioni.

In riferimento alle circolari in oggetto richiamate (qui allegate), con le quali sono state impartite le linee di indirizzo organizzative, nonché fornite le relative istruzioni operative, da attuarsi in tutte le comunità scolastiche incluse nei percorsi di istruzione e di formazione professionale della regione Puglia, si precisa quanto segue.

In presenza di un caso Covid-19 confermato in ambito scolastico, il Referente ASL Covid-19 procede alle attività di *contact tracing* sulla base dell'elenco dei contatti scolastici ricevuto dal Referente scolastico Covid-19/Dirigente scolastico, al fine di dare avvio alle attività di sorveglianza e di *testing* sistematico.

Il Referente ASL Covid-19, pertanto, avvalendosi del TOSS Covid-19 ASL e in stretta collaborazione con il Referente scolastico Covid-19/Dirigente scolastico, prima di definire la gestione del caso/contatto (tabelle 1, 2, 3 e 4 del documento tecnico ISS) e di applicare le relative misure di sanità pubblica (isolamento/quarantena domiciliare), dovrà coordinare l'esecuzione di un test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 (**TO**), in favore dei soggetti identificati come "contatti scolastici".

Tale test (**TO**) dovrà essere eseguito con urgenza e, comunque, entro 48 ore dal rilascio della "Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico" da parte del Dirigente scolastico, e sarà gratuito e valido ai fini diagnostici.

L'esecuzione e la relativa registrazione dei dati nel sistema informativo regionale "IRIS" del test antigenico rapido SARS-CoV-2 (**TO**), secondo le istruzioni già impartite, è a carico dei seguenti soggetti erogatori:

- **Farmacia aperta al pubblico;**
- **Laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato;**
- **Pediatra di Libera Scelta (PLS).**



La corretta registrazione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 eseguiti per le finalità di “Sorveglianza scolastica” consentirà l’identificazione delle prestazioni erogate per le finalità di Sanità pubblica e, pertanto, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Il soggetto erogatore deve provvedere all’esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (**TO**) solo dopo l’esibizione del modello di dichiarazione rilasciato dal Dirigente scolastico. Tale documento dovrà essere sempre conservato dall’erogatore al fine del riconoscimento del costo con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, per eventuali operatori di bonifica/completamento dei dati registrati nel sistema informativo regionale “IRIS” nonché per ogni eventuale verifica/riscontro da parte dell’ASL territorialmente competente.

Gli ulteriori test (antigenici rapidi o molecolari) previsti dalle indicazioni nazionali e dalle circolari regionali (T5, TQ7, TQ10) dovranno essere eseguiti nel rispetto delle linee di indirizzo per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.557 del 06.04.2021. Si ricorda che gli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione dovranno sempre emettere la richiesta informatizzata di esecuzione dei test SARS-CoV-2 mediante il sistema informativo regionale “IRIS” registrando tutte le informazioni previste per la gestione dei casi in ambito scolastico.

Tali test dovranno essere eseguiti presso i punti di esecuzione dell’ASL, secondo le modalità organizzative già previste dalla richiamata DGR n.557/2021.

Solo qualora la capacità produttiva dei punti prelievo ASL non dovesse risultare effettivamente sufficiente per il carico di attività necessario, i SIS/Departimenti di Prevenzione potranno avvalersi degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.

Si evidenzia, con l’occasione, che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1851 del 17.11.2021 (qui allegata), è stato approvato il provvedimento di omogeneizzazione del costo di esecuzione dei test antigenici rapidi per la ricerca di SARS-CoV-2 per tutte le finalità previste.

Si comunica che è in via di predisposizione il provvedimento di approvazione degli indirizzi operativi aggiornati per la gestione delle attività di prevenzione e gestione dei casi COVID-19 nell’ambito scolastico di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.131 del 27.01.2021. In tale provvedimento saranno specificate le modalità di rendicontazione e contabilizzazione delle prestazioni erogate dalle strutture e professionisti per l’esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le finalità di Sanità pubblica.

Si invitano le SS.LL. a prendere atto di quanto comunicato e a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Al Presidente ANCI Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

Al Responsabile regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

All'Assessore alla Sanità e Benessere animale

All'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative.

Si trasmettono, in allegato alla presente la circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e la circolare interministeriale prot. 001218 del 06.11.2021 di trasmissione del documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, il documento tecnico propone un aggiornamento del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Pertanto, nelle more di addivenire alla modifica e integrazione del documento approvato con deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2021, n. 131 recante «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia», devono essere osservate le seguenti linee di indirizzo operative da attuarsi con decorrenza immediata in tutte le comunità scolastiche incluse in percorsi di istruzione e formazione professionale della Puglia.



Si invitano le SS.LL. a prendere atto di quanto comunicato e a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehلودoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
12.11.2021 16:09:30
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Mongelli Onofrio
12.11.2021
16:13:27
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



Montanaro
Vito
13.11.2021
17:19:27
GMT+01:00



LINEE DI INDIRIZZO
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle scuole della Regione Puglia

Sommario

1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico.....	4
2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2	4
3. Individuazione dei “contatti scolastici”	4
4. Attivazione sorveglianza e attività di <i>testing</i> per i “contatti scolastici”	5
5. <i>Testing</i> per i “contatti scolastici”	6
6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2.....	7
7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola	7
8. Gestione del contatto scolastico positivo al test.....	7
9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica	8
10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta	8
11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico	8
12. Adeguamento del sistema informativo regionale “IRIS”	8
Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici.....	9
Allegato 2 – Modello dichiarazione dirigente scolastico.....	12
Allegato 3 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL.....	13
Allegato 4 – Flow chart	14
Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19.....	15
Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia	16



1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico

In presenza di un caso positivo COVID-19 in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica sono di competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che, pertanto, devono:

- valutare lo stato di contatto di caso Covid-19;
- disporre le misure sanitarie consequenziali di isolamento e quarantena;
- definire le tempistiche per il rientro a scuola degli studenti e del personale scolastico.

Tali attività sono coordinate dal “Referente ASL Covid-19” di cui alla DGR n.131/2021 il quale avvalendosi del “Team di Operatori Sanitari Scolastici Covid-19” della ASL (TOSS Covid-19) e in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico (o suo delegato) e con il Referente COVID-19 Scuola, dopo una attenta valutazione dell’eventuale esposizione, attiva la procedura di gestione dei contatti di caso Covid-19 in ambito scolastico, come di seguito descritta.

2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, deve:

- a) informare “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai;
- b) individuare i “contatti scolastici” e segnalarli, tramite il foglio elettronico allegato, al “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, con le modalità di seguito indicate;
- c) sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, per coloro che sono stati individuati come “contatti scolastici”;
- d) trasmettere ai “contatti scolastici” nonché ai genitori/tutori degli studenti minorenni, le *indicazioni standardizzate* allegate alla presente circolare, utilizzando il “Registro elettronico di classe” o altri canali equivalenti;
- e) verificare, ai fini del rientro a scuola dei contatti a basso rischio, il possesso dell’attestazione di negatività del test eseguito “a tempo 0”.

3. Individuazione dei “contatti scolastici”

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, individua i “contatti” del caso positivo, d’ora in poi denominati “contatti scolastici” e provvede contestualmente a darne segnalazione al “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente mediante compilazione e trasmissione del foglio elettronico allegato alla presente circolare. La trasmissione avverrà all’indirizzo e-mail istituzionale indicato dal Referente ASL Covid-19.

In attesa della formalizzazione e dell’applicazione di eventuali misure specifiche, incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio, da parte del “Referente ASL Covid-19”, il Dirigente scolastico trasmette le *indicazioni standardizzate*, allegate alla presente circolare, sia agli studenti sia ai



genitori/tutori di studenti minorenni sia al personale docente e non docente venuti a contatto con il “caso confermato” (caso positivo al test SARS-CoV-2).

Il Dirigente scolastico individua, quindi, come “contatti scolastici” del caso Covid-19 confermato:

- a) i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso Covid-19 confermato, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia;
- b) i compagni di classe del caso Covid-19 confermato, per la scuola primaria e secondaria;
- c) il personale scolastico docente e non docente che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso Covid-19 confermato.

Si sottolinea che, ai fini della procedura di *contact tracing*, devono essere presi in considerazione i contatti intervenuti **nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi** del caso Covid-19 confermato, oppure **nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo**, se il caso è asintomatico. È fatta salva la possibilità, per i Dipartimenti di Prevenzione, di estendere tale finestra temporale sulla base di specifiche valutazioni di rischio.

Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento del SISP/Dipartimento di Prevenzione competente, il Dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e a trasmettere loro le *indicazioni standardizzate*, contenenti le prime disposizioni da seguire.

Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11.08.2021, il SISP/Dipartimento di Prevenzione ha un ruolo decisivo nella valutazione del rischio e nella definizione di un **contatto ad alto** e a **basso rischio**.

Nei confronti di un contatto a **basso rischio** la quarantena è necessaria solo se la positività del caso in presenza di **variante Beta sospetta o confermata**.

4. Attivazione sorveglianza e attività di *testing* per i “contatti scolastici”

Il Referente ASL Covid-19, ricevuta la comunicazione a mezzo e-mail dal Referente scolastico Covid-19/Dirigente scolastico, procede alle attività di *contact tracing* sulla base dell'elenco dei contatti scolastici ricevuto ed effettua la valutazione del rischio epidemiologico e definisce il livello di esposizione individuale dei contatti scolastici (basso o alto rischio).

Il Dirigente dell'Istituto scolastico, in accordo con il Referente ASL Covid-19, dovrà produrre, rilasciare e sottoscrivere un documento nel quale dichiara che ricorrono le condizioni di cui alle circolari interministeriali prot. 50079 del 03.11.2021, prot. 1218 del 06.11.2021 e di cui alla presente circolare attuativa e che, pertanto, per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore dei soggetti identificati come “contatto scolastico”. Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0).

A tal fine, si dovrà utilizzare unicamente il modello denominato “Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido Sars-CoV-2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico” qui allegato.

L'interessata/o accompagnato/a, nel caso di minorenni, deve recarsi - entro 48 dal rilascio della dichiarazione di cui innanzi - presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all'esecuzione del test antigenico rapido SARS-CoV-2 ossia:

- Farmacia aperta al pubblico;
- Laboratorio di analisi pubblico o privato;
- Pediatra di Libera Scelta (PLS).



5. Testing per i “contatti scolastici”

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dell’insorgenza di nuovi casi Covid-19 e di focolai in ambiente scolastico, nonché come strumento di valutazione del livello di circolazione dell’infezione, anche asintomatica, da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica, viene attivata una sorveglianza mediante *testing* sistematico e misure di quarantena.

I “contatti scolastici” individuati rientrano in una casistica riportata nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del documento tecnico, sulla base delle seguenti indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti in presenza di:

- un caso Covid-9 confermato **tra i bambini** frequentanti il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici** (personale docente e non) afferenti al sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli studenti** frequentanti le scuole primarie e secondarie;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli insegnanti/operatori scolastici** (personale docente e non) afferenti alle scuole primarie e secondarie.

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un ulteriore test antigenico rapido che, data la natura di sanità pubblica e di contenimento del contagio da Covid-19, sarà gratuito e valido ai fini diagnostici, come previsto nelle tabelle sopra richiamate.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come **a basso rischio**¹, se negativi al T0 e in assenza delle condizioni che impongono l’obbligo di quarantena, **potranno rientrare a scuola previa esibizione**, al Dirigente Scolastico, di attestazione di negatività del suddetto test.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come **ad alto rischio**², se negativi al T0, **non potranno comunque rientrare a scuola** fino ad **esito negativo** del test che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

¹ Per contatto a **basso rischio**, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021)

² Per contatto ad **alto rischio** si intendono i **contatti stretti di casi COVID-19 confermati**, compresi i casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021). I contatti stretti (esposizione ad alto rischio) sono identificati come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude letti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0018584 del 29/05/2020).



6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2

Il soggetto erogatore (farmacia, laboratorio di analisi, pediatra di libera scelta) deve provvedere all'esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0) **solo previa** l'esibizione del modello di dichiarazione rilasciato dal Dirigente dell'Istituto Scolastico.

Gli ulteriori test saranno eseguiti previa emissione della richiesta informatizzata da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione prodotta mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

I test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 utilizzati da tutti i soggetti erogati, per le finalità di sorveglianza in ambito scolastico, dovranno avere le caratteristiche minime previste dalle circolari del Ministero della Salute, tra cui la prot. 0031400 del 29.09.2020, prot. 000705 del 08.01.2021 e prot. 0005616 del 15.02.2021 ossia una sensibilità $\geq 90\%$ e una specificità $\geq 97\%$ e, per le correlate finalità al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), dovranno risultare inseriti nell'elenco comune europeo³ dei test antigenici rapidi per COVID-19.

7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola

Il soggetto individuato quale contatto a **basso rischio**, al fine del rientro a scuola, è tenuto a esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di **esito negativo** al test antigenico rapido (T0) per SARS-CoV-2.

Il soggetto interessato definito quale **contatto ad alto rischio**, al fine del rientro a scuola, è tenuto ad osservare il periodo di quarantena al termine del quale dovrà esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di **esito negativo** al test (TQ7 o TQ10) per SARS-CoV-2 che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

Gli attestati di esito sono stampati e messi a disposizione dell'interessato da parte del soggetto erogatore e sono prodotti mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

Per le fattispecie diverse da quelle disciplinate dalla sorveglianza scolastica, si dovranno utilizzare i fac simili (modello A e modello B) allegati alla presente circolare quale aggiornamento di quelli allegati alla DGR n.131/2021.

8. Gestione del contatto scolastico positivo al test

In caso di **esito positivo** al test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0), eseguito e attestato con le modalità di cui innanzi, è **vietato il rientro a scuola da parte del soggetto**.

In questo caso, si dovrà osservare immediatamente **la quarantena con isolamento fiduciario**, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid-19.

Il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ovvero il "Referente ASL Covid-19" riceverà notifica, mediante la piattaforma di comunicazione multicanale regionale, dell'esistenza della positività riguardante un soggetto appartenente all'Istituto scolastico individuato.

Mediante le funzionalità del **sistema informativo regionale "IRIS"**, il "Referente ASL Covid-19" provvederà ad attivare gli interventi di sanità pubblica e di sorveglianza come previsti dalla circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e in accordo con il Dirigente dell'Istituto Scolastico/Referente COVID-19 Scuola.

³ https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en



9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica

Si sottolinea che, in qualunque momento, gli operatori del TOSS Covid-19 della ASL territorialmente competente possono, in collaborazione con il “Referente scolastico COVID-19” e/o con il Dirigente scolastico, estendere le attività di sorveglianza anche a soggetti ulteriori rispetto al gruppo/classe interessato dall’insorgenza del caso confermato, sulla base delle indagini epidemiologiche svolte.

Inoltre, il Referente ASL Covid-19, mediante gli operatori del TOSS Covid-19, può, sulla base di valutazioni individuali del rischio, ritenere che alcune persone abbiano avuto **un'esposizione ad alto rischio** e, quindi, necessitano di **quarantena**, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare.

Tutte le attività di contact tracing, le indagini epidemiologiche e i provvedimenti devono essere tempestivamente e compiutamente registrate nel sistema informativo regionale “IRIS” a cura degli operatori del TOSS Covid-19.

10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta

Come previsto dall’Accordo regionale del 5.10.2021, i Pediatri di Libera Scelta partecipano alle attività di sorveglianza epidemiologica per il contenimento della circolazione del Covid-19 mediante esecuzione di test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 per le seguenti finalità:

- a) accertamento del caso Covid-19, per propri assistiti paucisintomatici;
- b) rientro a scuola, per propri assistiti paucisintomatici;
- c) sorveglianza scolastica, per propri assistiti individuati quali “contatti scolastici” secondo quanto previsto dal presente documento.

L’esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 potrà avvenire solo presso ambulatori medici in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e linee di indirizzo nazionali e, comunque, nel rispetto delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio previste dalle norme vigenti.

11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico

Sulla base dei dati registrati nel **sistema informativo regionale “IRIS”** da parte degli erogatori dei test e da parte dei TOSS Covid-19/SISP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, si procederà al monitoraggio con frequenza almeno settimanale dell’andamento epidemiologico nell’ambito scolastico.

12. Adeguamento del sistema informativo regionale “IRIS”

L’adeguamento del sistema “IRIS” ai contenuti della presente circolare dovrà avvenire **entro il 20.11.2021**.

Fino all’adeguamento del sistema “IRIS”, le strutture coinvolte dovranno comunque effettuare la registrazione dei dati e produrre la documentazione utilizzando le attuali funzionalità.



Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici

**INDICAZIONI STANDARDIZZATE
PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO COVID-19
IN AMBITO SCOLASTICO**

1. Premessa

Allo scopo di ridurre al minimo il ricorso alla didattica a distanza e mantenere puntati i riflettori sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 nelle scuole, i Ministeri della Salute e dell'Istruzione hanno stabilito⁴ congiuntamente nuove regole per la gestione della quarantena domiciliare nei confronti dei bambini/alunni, degli insegnanti e degli operatori scolastici non docenti che sono risultati contatti stretti (contatti scolastici) di caso Covid-19 confermato (caso positivo).

Le nuove regole introdotte favoriscono l'erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello regionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in stretta e costante collaborazione con l'autorità scolastica.

2. Procedura per la gestione di un "caso positivo" in ambito scolastico

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze delle Aziende Sanitarie Locali e, in specie, dei Dipartimenti di Prevenzione che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola dei bambini/alunni, dei docenti e degli operatori scolastici non docenti.

Fino all'intervento dell'Autorità sanitaria, la scuola deve attivare la seguente procedura standardizzata.

2.1. Compiti del Dirigente scolastico

Il dirigente scolastico:

- informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici»;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate;
- segnala al Dipartimento di Prevenzione i «contatti scolastici» individuati.

⁴ Circolare del Ministero della Salute e dell'Istruzione prot. 0050079 del 03.11.2021 recante "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento".



2.2. Chi sono i “contatti scolastici”

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

- a) i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
- b) i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- c) il personale scolastico (educatori/insegnanti/operatori) che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono da prendere in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

2.3. Sospensione delle attività didattiche in presenza

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni che prevedono:

- **l’osservanza della quarantena domiciliare;**
- la successiva definizione della durata della quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione;
- la conseguente organizzazione dell’esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 (tamponi antigenici e molecolari).

2.4. Quando saranno effettuati i tamponi

I «contatti scolastici» sono sottoposti a sorveglianza con test (tampone antigenico rapido) da effettuarsi prima possibile dal momento in cui si è informati dal referente scolastico.

Se il risultato del test è negativo e se rientrano nella definizione di contatto basso rischio, possono rientrare a scuola; se invece è **positivo, non possono rientrare a scuola** e si dovrà osservare la quarantena con isolamento fiduciario, in attesa delle valutazioni e dei provvedimenti che saranno assunti dal Dipartimento di Prevenzione.

2.5. Quando si rientra a scuola

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza può avvenire solo a seguito di test con **esito negativo** da effettuarsi con la tempistica stabilita dal Dipartimento di Prevenzione sulla base delle Tabelle allegate al documento trasmesso con circolare interministeriale prot. 0050079 del 03.11.2021.

Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte del Dipartimento di Prevenzione in applicazione delle indicazioni ministeriali vigenti che prevedono misure differenti in funzione dello stato vaccinale e dell’esito del test diagnostico ⁵.

⁵ Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11 agosto 2021 recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).”



3. Principali misure di prevenzione e di igiene da osservare durante la quarantena

- a) restare al proprio domicilio o residenza con divieto di effettuare spostamenti e viaggi;
- b) rimanere raggiungibile telefonicamente per le attività di sorveglianza;
- c) anche nell'ambito del nucleo convivente, limitare al minimo i contatti con il soggetto quarantenato in particolar modo con bambini, anziani o persone con problemi di salute; evitare abbracci e strette di mano;
- d) le visite di persone che non convivono con il soggetto quarantenato non sono consentite;
- e) eseguire frequentemente l'igiene delle mani utilizzando soluzioni idroalcoliche, soprattutto in occasione di eventuali contatti con altre persone presenti nel domicilio o residenza;
- f) indossare una mascherina facciale (modello chirurgico) se si viene a contatto con gli altri membri della casa e mantenere, in ogni caso, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- g) l'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti in ogni momento; con il termine "igiene respiratoria" ci si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando l'incavo del gomito flesso, seguite dal lavaggio delle mani;
- h) evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci;
- i) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- j) pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi igienici almeno una volta al giorno con un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita (1 parte di candeggina e 99 parti di acqua);
- k) pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60–90 ° C con un comune detergente domestico e asciugare accuratamente;
- l) evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e stoviglie (si consiglia di non consumare i pasti insieme ai conviventi);
- m) misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);
- n) in caso di comparsa di sintomi:
 - avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; in caso di impossibilità contattare altro personale medico della sua ASL o il servizio 118;
 - indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.



Allegato 2 – Modello dichiarazione dirigente scolastico

**DICHIARAZIONE PER ESECUZIONE
TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2
PER FINALITA' DI SORVEGLIANZA IN AMBITO SCOLASTICO**

La/il sottoscritta/o:

Nome	Cognome

in qualità di Dirigente dell'Istituto scolastico qui sotto riportato:

Codice Ministeriale Istituto / Plesso *	Descrizione Istituto / Plesso

Comune	Prov.	Indirizzo

DICHIARA

in accordo con il Referente Covid-19 dell'ASL territorialmente competente, che ricorrono le condizioni di cui alle circolari ministeriali prot. 50079 del 03.11.2021, prot. 1218 del 06.11.2021 e di cui alle circolari attuative emanate dalla Regione Puglia e che, pertanto, per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore di:

Nome	Cognome	Codice fiscale *

Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Documento di identità

Comune di residenza	Prov.	Indirizzo

Recapito telefonico *	e-mail *

in quanto (*barrare la voce che ricorre*):

- bambino / alunno frequentante l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
- insegnante in servizio presso l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
- personale non docente in servizio presso l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato.

Dichiara, altresì, che l'interessata/o ovvero il suo genitore/tutore/affidatario è stata/o informata/o circa le misure di prevenzione e contenimento del contagio da porre in essere e che i propri dati e quelli dei "contatti scolastici" saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, attraverso sistemi informatici della Regione Puglia, delle Aziende Sanitarie, Enti e Strutture del Servizio Sanitario Regionale, per le finalità sopra richiamate connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Data, _____

Il Dirigente dell'Istituto Scolastico
(*timbro e firma*)

Avvertenze:

I dati contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori. Il presente documento deve essere consegnato al soggetto esecutore del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 il quale è obbligato a conservarlo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati e di gestione documentale. L'esecutore del test è tenuto alla registrazione immediata dell'esito nel sistema informativo regionale "IRIS" selezionando come motivo della richiesta la voce "sorveglianza scolastica".



Allegato 3 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL

Vedi file allegato alla nota di trasmissione




Allegato 4 – Flow chart



Sorveglianza Covid-19 in ambito scolastico

(Circolari Interministeriali 50079/2021 – 1218/2021 – Nota tecnica ISS del 28.10.2021)





Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19

(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate.
(fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola)

La/il sottoscritta/o

Nome	Cognome	Codice fiscale *

Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Documento di identità

Comune di residenza	Prov.	Indirizzo

Recapito telefonico *	e-mail *

in quanto (*barrare la voce che ricorre*):

- alunno frequentante l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
 genitore o tutore di:

Nome	Cognome	Codice fiscale *

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000, di avere informato il (*barrare la voce attinente*)

- Pediatra di Famiglia Medico di Medicina Generale

Nome	Cognome

il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, in quanto l'assenza deriva da patologie senza sintomi Covid-19-correlabili.

Consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, **CHIEDO** la riammissione presso il Servizio educativo dell'infanzia/Istituto scolastico/Università.

Data, ____/____/20____

Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne



Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia

(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia.

La/il sottoscritta/o

Nome	Cognome	Codice fiscale *	
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Documento di identità
Comune di residenza	Prov.	Indirizzo	
Recapito telefonico *		e-mail *	

in quanto (*barrare la voce che ricorre*):

- alunno frequentante l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
 genitore o tutore di:

Nome	Cognome	Codice fiscale *

assente dal ____/____/20__ al ____/____/20__,

(*compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela*)

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che [lo/la studente/ssa] può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a:

- esigenze familiari (specificare):
 per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata.
 altro (specificare): _____

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil influenzali.

Data, / /20

Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA**

A

Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute
Sede

Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -
PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione
e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei
FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento.

Si trasmette in allegato il documento '*Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*', elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta.

Il Direttore Generale della

Prevenzione sanitaria

Dott. Giovanni Rezza

REZZA GIOVAN
2021.11.03 15:13:36
CN=REZZA GIOVANNI
C=IT
2.5.4.4=REZZA
2.5.4.42=GIOVANNI
RSA/2048 bits

**Il Capo dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali**

Dott. Jacopo Greco

Firmato digitalmente da

Jacopo Greco

C = IT
Data e ora della firma:
03/11/2021 17:45:12



Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

Hanno collaborato alla stesura di questo documento:

Istituto Superiore di Sanità: Fortunato "Paolo" D'Ancona, Jessica Iera, Claudia Isonne, Adriano Grossi, Anna Teresa Palamara, Silvio Brusaferrò

Ministero della Salute: Giovanni Rezza, Francesco Maraglino, Anna Caraglia, Alessia D'Alisera, Andrea Siddu, Monica Sane Schepisi

Ministero dell'Istruzione: Jacopo Greco

Regioni: Francesca Russo (Regione Veneto), Michele Tonon (Regione Veneto), Petropulacos Kyriakoula (Regione Emilia-Romagna)

Considerazioni generali

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata.

Indicazioni operative

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP).

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.
2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.
 - a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
 - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.
5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.
8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo. Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, in presenza gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: - sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: - quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: - sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: - quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR territorialmente competenti

e p.c. Al Ministero della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative.



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Jacopo Greco

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria
Giovanni Rezza

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39
del 1993*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE**

URGENTE

- Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
- dei MMG/PLS
 - delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
 - delle strutture private accreditate

e, per conoscenza

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne interessate

- *delle Aziende Sanitarie Locali*

e, per conoscenza

All' Direttore Ufficio Scolastico Regionale

Al Presidente ANCI Puglia

e, per conoscenza

Al Responsabile regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

All' Assessore alla Sanità e Benessere animale

All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 – Istruzioni operative.

In riferimento alla circolare in oggetto richiamata mediante la quale sono state impartite le linee di indirizzo operative da attuarsi in tutte le comunità scolastiche incluse nei percorsi di istruzione e di formazione professionale della Puglia, si fa presente quanto segue.

Si evidenzia, inoltre, che è in via di approvazione da parte della Giunta Regionale il provvedimento di omogeneizzazione del costo di esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per tutte le finalità previste e che sono in via di predisposizione e/o adozione gli ulteriori atti amministrativi connessi all'esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per sorveglianza in ambito scolastico in attuazione delle circolari interministeriali e delle indicazioni operative regionali.

Come già indicato nella circolare prot. AOO/005/0007294, si conferma che sono in via di esecuzione le attività di modifica e adeguamento del sistema informativo regionale "IRIS" al fine di consentire da parte degli erogatori dei test antigenici rapidi da SARS-CoV-2 e da parte degli operatori sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione la completa gestione informatizzata di tutti i dati connessi ai casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Nelle more di quanto innanzi, le farmacie, le strutture di laboratorio e i pediatri di libera scelta che devono eseguire i test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 possono comunque operare secondo il modello organizzativo definito con la circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 e devono rispettare le modalità qui di seguito specificate.



Il soggetto erogatore (farmacia aperta al pubblico, laboratorio di analisi, pediatra di libera scelta) deve provvedere all'esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0) solo previa l'esibizione del modello di dichiarazione rilasciato e sottoscritto dal Dirigente dell'Istituto Scolastico (o suo delegato) secondo il fac-simile (allegato 2) previsto dalla circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021.

Tale documento dovrà essere sempre conservato dall'erogatore al fine del riconoscimento del costo con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, per eventuali operatori di bonifica/completamento dei dati registrati nel sistema informativo regionale "IRIS" nonché per ogni eventuale verifica/riscontro da parte dell'ASL territorialmente competente.

Le modalità di rendicontazione sono quelle già in uso per le prestazioni erogate a carico del SSR.

Contestualmente all'esecuzione del test, l'erogatore dovrà obbligatoriamente registrare i dati nel sistema informativo regionale "IRIS" selezionando il motivo esecuzione del test "sorveglianza scolastica" e come qui specificato.

1. Pediatri di Libera Scelta e Laboratori di analisi

Questi erogatori dovranno utilizzare le funzionalità già disponibili nella "Gestione semplificata" per la registrazione delle richieste/prelievi e degli esiti dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2.

Nel campo motivo della richiesta dovrà essere selezionato il valore "Sorveglianza scolastica", al fine di identificare le prestazioni effettuate per le finalità di cui alla circolare in oggetto, su richiesta dell'Istituto scolastico e a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Si dovrà, inoltre, indicare nella sezione di "Registrazione richiesta/prelievo":

- nel campo "Finalità della richiesta", il valore "Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria operatori pubblici" (mod. A);
- nel campo "Motivo della richiesta", il valore "Sorveglianza scolastica";
- nel campo "Tipo Struttura richiedente", il valore "Istituto scolastico / Servizio educativo dell'infanzia";
- nel campo "Struttura richiedente", si dovrà scegliere uno dei valori dell'elenco contenente gli istituti scolastici che sin qui sono stati censiti (diversamente selezionare la voce "Altro istituto");
- nel campo "Punto prelievo", il valore "Presso il soggetto erogatore" (per i Laboratori di Analisi), "Presso il MMG/PLS" (per il Pediatri di Libera Scelta);
- nel campo "Tipo soggetto richiedente", il valore "Dirigente/Referente COVID-19 scuola";
- nel campo "Struttura richiedente", si dovrà scegliere uno dei valori dell'elenco contenente gli istituti scolastici che sin qui sono stati censiti (diversamente selezionare la voce "Altro istituto").

Al termine delle operazioni di registrazione dell'esito, si dovrà fare la stampa dell'attestato di esito da consegnare all'interessata/o ovvero al genitore/tutore/affidatario (nel caso di minori).

Si comunica che anche le funzionalità di "Gestione semplificata" saranno ulteriormente evolute dandone, a breve, evidenza.



2. Farmacie convenzionate aperte al pubblico

Per la registrazione di eventuali test antigenici rapidi SARS-CoV-2 già effettuati in attuazione della circolare in oggetto, le farmacie possono procedere sin d'ora utilizzando la funzionalità di "Registrazione TAR" e selezionando nel campo "Finalità della richiesta" il valore "mod. D" e nel campo "Motivo della richiesta" il valore "Sorveglianza scolastica", al fine di identificare le prestazioni effettuate per le finalità di cui alla circolare in oggetto, su richiesta dell'Istituto scolastico e a carico del Servizio Sanitario Regionale.

A partire da mercoledì 17.11.2021, sarà possibile registrare compiutamente i dati di erogazione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 utilizzando la funzionalità di "Registrazione TAR" atteso che:

- si dovrà selezionare la modalità "A" (Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria operatori pubblici) nel campo "Finalità della richiesta";
- selezionando la modalità "A", nel campo "Motivo della richiesta" si dovrà selezionare la voce "Sorveglianza scolastica", al fine di identificare le prestazioni effettuate per le finalità di cui alla circolare in oggetto, su richiesta dell'Istituto scolastico e a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- sarà aggiunta la voce "Istituto scolastico" nel campo "Tipo Struttura richiedente" affinché sia selezionato correttamente il tipo di soggetto richiedente;
- sarà previsto come valore di default "Istituto scolastico" quando verrà selezionata la voce "Sorveglianza scolastica";
- saranno aggiunte le funzionalità di ricerca con filtro per selezionare la voce corrispondente all'istituto scolastico richiedente tra quelli sin qui censiti (diversamente selezionare la voce "Altro istituto").

Al termine delle operazioni di registrazione dell'esito, si dovrà fare la stampa dell'attestato di esito da consegnare all'interessata/o ovvero al genitore/tutore/affidatario (nel caso di minori).

Si comunica che anche le funzionalità di "Registrazione TAR" saranno ulteriormente evolute dandone, a breve, evidenza.

Per ogni supporto, si deve far riferimento al servizio help desk "IRIS" attivo dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 nei giorni feriali al numero 099-7305800 e per e-mail all'indirizzo hdcovid19@sanita.puglia.it

Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle istruzioni operative che vengono aggiornate e pubblicate nella home page del Sistema raggiungibile all'indirizzo <https://iris.sanita.puglia.it/>

Si invitano le SS.LL. a prendere atto di quanto comunicato e a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
15.11.2021 17:15:50
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Mongelli Onofrio
15.11.2021 17:21:42
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



Montanaro Vito
15.11.2021 18:32:10
GMT+00:00



LOBOSCO
ANNA
18.11.2021
09:43:55
UTC



EMILIANO
MICHELE
18.11
.2021
10:45:38
UTC



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1851** del 17/11/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SSS/DEL/2021/00027

OGGETTO: Misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 – Esecuzione test SARS-CoV-2 – Aggiornamento tariffe – DD.G.R. n. 951/2013, n.1801/2020, n.157/2021 n.557/2021 – MODIFICA E INTEGRAZIONE.

L'anno 2021 addì 17 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Alessandro Delli Noci
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Assessore	Sebastiano G. Leo
Assessore	Rosa Barone	Assessore	Anna Maurodinoia
Assessore	Massimo Bray		
Assessore	Pietro L. Lopalco		
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE**

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Codice CIFRA: SSS/DEL/2021/00027

OGGETTO: Misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 – Esecuzione test SARS-CoV-2 – Aggiornamento tariffe – DD.G.R. n. 951/2013, n.1801/2020, n.157/2021 n.557/2021 – MODIFICA E INTEGRAZIONE.

L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia.

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.

VISTO l'art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo.

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria.

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale.

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTE le Ordinanze della Protezione Civile n. 630/2020 e seguenti recanti interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 di nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Puglia, il Presidente della Regione medesima.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 -bis, e dell'art. 4.

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

VISTO il decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020».

VISTO l'art. 6 (Sistema di allerta Covid-19) del decreto legge 30 aprile 2020, n.28 con il quale è stato, tra l'altro istituito il sistema di allerta Covid-19 costituito dalla «piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di

telefonia mobile» con la finalità di «allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19».

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0015279 del 30.04.2020 recante «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020».

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021».

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020».

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19) n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», e in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, «recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO l'allegato 21 al DPCM 3.11.2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».

VISTO l'allegato 22 al DPCM 3.11.2020 recante «Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie».

VISTI i decreti del Ministero dell'Istruzione:

- 26 giugno 2020, n. 39 recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;
- 7 agosto 2020, n. 89 recante «Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39»;
- 6 agosto 2021, n. 257 recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022».

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 recante «Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22».

VISTO l'art. 19 «Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta» del decreto legge 28

ottobre 2020, n. 137 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

VISTO il decreto 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute recante «Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori")».

VISTA l'ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state individuate le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020».

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n.29, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

VISTO il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO l'allegato 21 al DPCM 02.03.2021 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».

VISTO l'allegato 22 al DPCM 02.03.2021 recante «Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie».

VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificata e integrata.

VISTA la Legge 6 maggio 2021 n. 61, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

VISTA la Legge 21 maggio 2021 n. 69, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19».

VISTA la Legge 28 maggio 2021 n. 76 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (DECRETO COVID)».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito alle "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» modificato e integrato con DPCM 10 settembre 2021.

VISTA la Legge 17 giugno 2021 n. 87, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52».

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».

VISTA la Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione 14 agosto 2021 n. 21, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)».

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione 30 agosto 2021 n. 1260, recante «Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale».

VISTA la Legge 16 settembre 2021 n. 126 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».

VISTA la nota prot. 1021018 del 30.09.2021 della Struttura di Supporto Commissariale per l'emergenza COVID-19, recante «Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127. Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi».

VISTO il Decreto-Legge 08 ottobre 2021 n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».

VISTA la circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e la circolare interministeriale prot. 001218 del 06.11.2021 di trasmissione del documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

VISTE le Circolari e le Ordinanze del Ministero della Salute contenenti indicazioni e linee guida per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e per l’esecuzione dei test di screening e test diagnostici.

VISTI i Rapporti ISS-COVID19 e le Note tecniche recanti Indicazioni ad interim per la gestione dei diversi aspetti connessi all’emergenza sanitaria COVID-19.

VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale (MMG) e della Pediatria di libera scelta (PLS) «per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2» sottoscritti in data 27 e 28 ottobre 2020.

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 recante «Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali» e ss.mm.ii.

VISTA la legge regionale 15 luglio 2011, n.16 recante «Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri».

VISTA la legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 recante «Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2013, n. 951 recante «D.M. 18 ottobre 2012 - Remunerazione delle Prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR - Approvazione del nuovo tariffario regionale».

VISTA la legge regionale 2 maggio 2017, n.9 recante «Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 519 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto «Emergenza sanitaria COVID-19 – Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 – Istituzione e requisiti»;
- n. 652 del 7 maggio 2020, recante «DGR n.519/2020 – Rete laboratori regionali SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Aggiornamento – Definizione tariffa test SARS-CoV-2 – Remunerazione prestazioni assistenza ospedaliera erogabili dal SSR – Aggiornamento del tariffario regionale DGR n. 951/2013»;
- n. 1181 del 31 luglio 2020, recante «Rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Criteri di accesso – Esecuzione test – Modifica e integrazione DGR n.652/2020»;
- n. 1256 del 4 agosto 2020, recante «Emergenza Sanitaria COVID-19 – Indagini siero-epidemiologiche nella Regione Puglia – Disposizioni in materia di esecuzione di test sierologici»;
- n. 1705 del 21 ottobre 2020, recante «Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Esecuzione test SARS-CoV-2» con la quale è stata autorizzata l’esecuzione di test molecolari, così come individuati dalle circolari del Ministero della Salute, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali, con oneri a carico del richiedente;
- n. 1800 del 30 novembre 2020, recante Ratifica deliberazione n. 1749 del 9 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 41, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia, avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
- n. 1801 del 30 novembre 2020, recante Ratifica deliberazione n. 1750 del 9 novembre 2020, adottata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 41, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia, avente ad

oggetto: «Misure urgenti per l'emergenza da covid-19 – Esecuzione test molecolari e antigenici rapidi SARS-CoV-2 – Definizione tariffe e obblighi informativi – DD.G.R. n.951/2013 e n.652/2020 – Modifica e integrazione»;

- n. 1808 del 30 novembre 2020, recante Ratifica deliberazione n. 1756 del 18 novembre 2020, adottata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia, avente ad oggetto: «Indirizzi per un'azione condivisa di contrasto alla pandemia da SARS-COV 2. Linee di intervento»;
- n. 2188 del 29 dicembre 2020, recante «Istituzione del Tavolo di coordinamento regionale Istruzione e Benessere»;
- n. 157 del 1 febbraio 2021, recante «Accordo regionale per l'esecuzione dei test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS-CoV-19 tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus»;
- n. 131 del 27 gennaio 2021, recante «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia»;
- n. 557 del 6 aprile 2021, recante «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo – Istituzione albo strutture autorizzate all'esecuzione test dell'antigene SARS-CoV-2».

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 2063 recante «Accordo Integrativo Regionale - Recepimento Protocollo d'intesa della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta per il rafforzamento delle Attività Territoriali di Prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2 - Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di Sanità Pubblica».

RICHIAMATE le note regionali mediante le quali sono state impartite disposizioni contenenti misure per la prevenzione, il contrasto, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del Servizio Sanitario della Regione Puglia, tra cui quelle in materia di esecuzione dei test SARS-CoV-2, di Rete dei Laboratori SARS-CoV-2 e dei connessi obblighi informativi nonché di gestione della "Fase 2" di riapertura dei servizi sanitari e assistenziali non erogati in regime di urgenza nonché in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

RICHIAMATE le comunicazioni e disposizioni emanate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale contenenti le indicazioni operative in materia di emergenza Covid-19, attività di sorveglianza epidemiologica e attività di contact tracing, di gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nelle università della Regione Puglia, di esecuzione test molecolari e antigenici SARS-CoV-2, di obblighi informativi connessi alle attività dell'emergenza COVID-19.

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.

RILEVATO CHE

- 1) il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ha disposto, a decorrere dal 6 agosto 2021, che l'accesso ai servizi e attività ivi definiti sia limitato esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- 2) le dette certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;

- c) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;
 - d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- 3) con il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sono state adottate misure a livello nazionale per agevolare la somministrazione di test antigenici rapidi, attraverso la definizione di un protocollo d'intesa tra Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Ministro della Salute, le associazioni rappresentative delle farmacie e le altre strutture sanitarie;
- 4) in data 5 agosto 2021 è stato firmato il protocollo tra il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d'intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite, per la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti. Detto protocollo prevede che:
- a) presso le farmacie aderenti al protocollo d'intesa il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari ad Euro 8 (otto), mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a Euro 15 (quindici);
 - b) per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell'Amministrazione Pubblica pari a Euro 7 (sette), con una remunerazione complessiva per le farmacie pari ad Euro 15 (quindici), di cui Euro 8 (otto) a carico dell'utente ed Euro 7 (sette) quale quota di contribuzione pubblica;
 - c) il prezzo di Euro 15 (quindici) comprende – oltre la prestazione professionale legata alla somministrazione e al rilascio della certificazione digitale – anche i costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo, degli oneri logistici e ogni altro onere accessorio;
- 5) in data 6 agosto 2021 è stato siglato il protocollo predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, d'intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza, che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato anche presso le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni/Province autonome, prevedendo le medesime condizioni del protocollo con le associazioni di categoria delle farmacie e sopra richiamate;
- 6) l'art. 4, comma 1 lettera b), del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 ha modificato ed integrato l'art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, disponendo per le farmacie l'obbligo di assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Ministro della Salute e associazioni rappresentative delle farmacie e altre strutture sanitarie; prevedendo, in caso di inosservanza della disposizione, il pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 a titolo di sanzione amministrativa ed, eventualmente, in considerazione delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- 7) l'art. 4, comma 1 lettera b), del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 ha disposto l'applicazione del prezzo calmierato anche per tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Ministro della Salute e associazioni rappresentative delle farmacie e altre strutture sanitarie;

- 8) l'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 ha previsto, al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021 - nel limite di spesa autorizzato - l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute e che, pertanto, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle relative risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie, secondo le modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.»;
- 9) il rimborso del costo dei test antigenici rapidi da parte della Struttura Commissariale è calcolato sulla base dei dati risultanti al Sistema TS al 30/9/2021 e al 31/12/2021 secondo le modalità riportati nella seguente tabella:

TEST ANTIGENICI RAPIDI				
	Prezzo utenza	Contributo Stato	Introito Farmacia/Struttura	Decorrenza
Minori tra 12 e 18 anni	euro 8 (otto)	euro 7 (sette)	euro 15 (quindici)	-dalla data di adesione al protocollo d'intesa fino al 21.09.2021;
Maggiore o uguale di 18 anni	euro 15 (quindici)	0	euro 15 (quindici)	-dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419 della L. 178/2020;
Esenti vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica	0	euro 15 (quindici)	euro 15 (quindici)	-dal 22.09.2021 per le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa.
				-dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419 della L. 178/2020;
				-dal 22.09.2021 per le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa.

- 10) il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha disposto l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 a decorrere dal 1 settembre 2021 anche all'ambito scolastico (per il personale) e universitario (per il personale e per gli studenti), nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporti ivi specificati.

POSTO IN EVIDENZA che con circolari interministeriali del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione prot. 50079 del 03.11.2021 e prot. 001218 del 06.11.2021 è stato trasmesso il documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna e sono state formulate indicazioni operative.

RICHIAMATA la circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 con la quale sono state definite le linee di indirizzo operative da attuarsi in tutte le comunità scolastiche incluse in percorsi di istruzione e formazione professionale della regione Puglia.

RITENUTO, pertanto, che tali recenti disposizioni normative nazionali rendono necessario un adeguamento del nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale per l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 così come stabilito con DD.G.R. n.951/2013, n. 1801/2020 e n. 157/2021 al fine di omogeneizzare i prezzi da applicare per l'esecuzione di tali indagini diagnostiche per l'accertamento della presenza di SARS-CoV-2.

RITENUTO necessario, inoltre, in considerazione di quanto previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127 che ha modificato ed integrato l'art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 12 e dal protocollo siglato in data 05/08/2021 tra il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d'intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 557/2021 prevedendo che:

- a) l'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 non può essere eseguita presso le parafarmacie;
- b) le farmacie possano eseguire anche i test antigenici rapidi SARS-CoV-2 anche per la *modalità A* ossia per motivi di sanità pubblica, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 nonché screening (ambito scolastico, universitario, trasporti, etc..) promossi dalle autorità sanitarie pubbliche, con oneri a carico del Servizio Sanitario, in ragione delle attività di sorveglianza in ambito scolastico.

RITENUTO, altresì, di dover rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- 2) di recepire le previsioni di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 in merito all'effettuazione dei test antigenici rapidi, validi per l'emissione della certificazione digitale, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e presso le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- 3) di disapplicare le disposizioni di cui all'art. 4 (Modalità adesione farmacie) e all'art. 9 (costo dell'esecuzione del tampone antigenico rapido in Farmacia) dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021 in ragione della nuova e successiva intesa tra il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite, recepita all'art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021 n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n.127;

- 4) di specificare che, a seguito della disapplicazione dell'art. 9 dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021, il valore omnicomprendente della tariffa per i test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 eseguiti in farmacia è fissato in euro 15 (quindici/00) (IVA compresa);
- 5) di modificare e integrare, pertanto, le DD.G.R. n.951/2013, n. 1801/2020 e n.157/2021 stabilendo il prezzo dei test SARS-CoV-2 eseguiti al di fuori dei protocolli d'intesa stabiliti a livello nazionale, come di seguito riportati:

Tipo test	Prezzo al pubblico (Iva compresa)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura manuale per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura facilitata per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)

- 6) di recepire le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 21/09/2021 n. 127, relative ai termini ed alle modalità di rimborso del costo dei test antigenici rapidi eseguiti dalle Farmacie e dalle Strutture Sanitarie in favore dei minori compresi nella fascia di età 12 - 18 anni e dei soggetti esenti dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- 7) di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale 06 aprile 2021, n. 557 prevedendo che:
 - a) l'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 non può essere eseguita presso le parafarmacie;
 - b) le farmacie possano eseguire anche i test antigenici rapidi SARS-CoV-2 anche per la modalità A ossia per motivi di sanità pubblica, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 nonché screening (ambito scolastico, universitario, trasporti, etc..) promossi dalle autorità sanitarie pubbliche, con oneri a carico del Servizio Sanitario, in ragione delle attività di sorveglianza in ambito scolastico;
- 8) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 9) di specificare che nessun riconoscimento economico connesso ad attività svolte dalle strutture private e dai professionisti in difformità ai provvedimenti della Giunta Regionale, alle linee di indirizzo e alle disposizioni nazionali e regionali può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale e da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- 10) di confermare che, come specificato con DGR n.1801/2020, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti mediante le proprie articolazioni interne (Unità Valutazione Appropriatelyzza Ricoveri e Prestazioni, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Referenti aziendali Flussi Covid-19, etc...) sono tenute all'esecuzione periodica delle verifiche circa il puntuale rispetto da parte degli erogatori (strutture e professionisti) autorizzati all'esecuzione dei test SARS-CoV-2 delle disposizioni nazionali e regionali che ne regolano i requisiti, l'esecuzione, i relativi adempimenti amministrativi e gli obblighi informativi;
- 11) di stabilire che l'adeguamento delle piattaforme informatiche regionali dedicate alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 avvenga con la massima urgenza al fine di consentire la compiuta gestione di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 12) di dare mandato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti e ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle Strutture Sanitarie autorizzate, accreditate e convenzionate;

- 13) di dare mandato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e alle competenti Sezioni per la predisposizione e la sottoscrizione dell'accordo per l'esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza epidemiologica;
- 14) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 15) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Prevenzione e promozione della salute"

(Nehلودoff Albano)



NEHLUDOFF ALBANO
16.11.2021 13:05:27
GMT+00:00

IL DIRIGENTE della SEZIONE "Promozione della salute e del benessere"

(Onofrio Mongelli)



Mongelli Onofrio
16.11.2021 13:50:53
GMT+00:00

Il **Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento "Promozione della salute e del benessere animale"
(Vito Montanaro)



Montanaro Vito
16.11.2021 16:24:56 GMT+01:00

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale
(Pietro Luigi Lopalco)



LOPALCO PIETRO
LUIGI
16.11.2021 15:34:34
UTC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- 2) di recepire le previsioni di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 in merito all'effettuazione dei test antigenici rapidi, validi per l'emissione della certificazione digitale, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e presso le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- 3) di disapplicare le disposizioni di cui all'art. 4 (Modalità adesione farmacie) e all'art. 9 (costo dell'esecuzione del tampone antigenico rapido in Farmacia) dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021 in ragione della nuova e successiva intesa tra il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19, Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite, recepita all'art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021 n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n.127;
- 4) di specificare che a seguito della disapplicazione dell'art. 9 dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021, il valore onnicomprensivo della tariffa per i test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 eseguiti in farmacia è fissato in euro 15 (quindici/00) (IVA compresa);
- 5) di modificare e integrare, pertanto, le DD.G.R. n.951/2013, n. 1801/2020 e n.157/2021 stabilendo il prezzo dei test SARS-CoV-2 eseguiti al di fuori dei protocolli d'intesa stabiliti a livello nazionale, come di seguito riportati:

Tipo test	Prezzo al pubblico (Iva compresa)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura manuale per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura facilitata per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)

- 6) di recepire le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 21/09/2021 n. 127, relative ai termini ed alle modalità di rimborso del costo dei test antigenici rapidi eseguiti dalle Farmacie e dalle Strutture Sanitarie in favore dei minori compresi nella fascia di età 12 - 18 anni e dei soggetti esenti dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- 7) di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale 06 aprile 2021, n. 557 prevedendo che:
 - c) l'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 non può essere eseguita presso le parafarmacie;
 - d) le farmacie possano eseguire anche i test antigenici rapidi SARS-CoV-2 anche per la modalità A ossia per motivi di sanità pubblica, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 nonché screening (ambito scolastico, universitario, trasporti, etc..) promossi dalle autorità sanitarie pubbliche, con oneri a carico del Servizio Sanitario, in ragione delle attività di sorveglianza in ambito scolastico;
- 8) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 9) di specificare che nessun riconoscimento economico connesso ad attività svolte dalle strutture private e dai professionisti in difformità ai provvedimenti della Giunta Regionale, alle linee di indirizzo e alle disposizioni nazionali e regionali può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale e da parte delle Aziende Sanitarie Locali;

- 10) di confermare che, come specificato con DGR n.1801/2020, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti mediante le proprie articolazioni interne (Unità Valutazione Appropriatelyzza Ricoveri e Prestazioni, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Referenti aziendali Flussi Covid-19, etc...) sono tenute all'esecuzione periodica delle verifiche circa il puntuale rispetto da parte degli erogatori (strutture e professionisti) autorizzati all'esecuzione dei test SARS-CoV-2 delle disposizioni nazionali e regionali che ne regolano i requisiti, l'esecuzione, i relativi adempimenti amministrativi e gli obblighi informativi;
- 11) di stabilire che l'adeguamento delle piattaforme informatiche regionali dedicate alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 avvenga con la massima urgenza al fine di consentire la compiuta gestione di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 12) di dare mandato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti e ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle Strutture Sanitarie autorizzate, accreditate e convenzionate;
- 13) di dare mandato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e alle competenti Sezioni per la predisposizione e la sottoscrizione dell'accordo per l'esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza epidemiologica;
- 14) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 15) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta